

All. 1

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI VENEZIA NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETÀ, ENTI O ISTITUZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1

Premessa, finalità e ambito di applicazione

Il presente Codice di comportamento ha lo scopo di fornire agli amministratori e agli organi di controllo nominati o designati dal Comune di Venezia nelle società enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale o di sue società controllate criteri omogenei di condotta in modo da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto della *corporate governance* del Comune di Venezia e in coerenza con l'interesse del Gruppo Città di Venezia.

Il Codice deve essere anche inteso come uno strumento diretto a massimizzare il supporto che il Comune di Venezia attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti, fornisce agli amministratori per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati.

Art. 2

Criteri di condotta degli Amministratori

In considerazione delle finalità sopra enunciate il Comune di Venezia ha l'aspettativa che, pur non avendo il Codice, nei suoi termini generali, carattere di imperatività, i soggetti nominati con il ruolo di amministratori assumano, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi ai criteri di condotta di seguito indicati.

I soggetti nominati o designati dall'Amministrazione Comunale presso Società, Enti partecipati, o Istituzioni sono tenuti al rispetto degli indirizzi programmatici approvati annualmente dal Consiglio e dalla Giunta Comunale e indicati in tutti gli atti programmatici aventi carattere generale o particolare.

I predetti soggetti sono tenuti all'osservanza, tra gli altri, anche dei seguenti adempimenti:

a) ad intervenire, se richiesti, in tutte le sedute degli Organi o Comitati a cui dovessero essere convocati ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;

b) fornire la tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art. 3

Criteri di condotta dei membri dei Collegi Sindacali

I membri dei Collegi Sindacali, designati o nominati dal Sindaco del Comune di Venezia, sono tenuti a relazionare ed informare tempestivamente il Sindaco su eventuali procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo, che a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

Ogni soggetto nominato o designato dal Comune di Venezia è tenuto all'atto di accettazione della nomina a restituire firmato il Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice.

Art. 4

Interesse di Gruppo

Gli Amministratori sono chiamati a perseguire l'interesse del Gruppo Città di Venezia nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria delle società e degli Enti e Organismi nelle quali svolgono il proprio incarico, tenuto altresì conto, ove del caso, dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall'attività di direzione e coordinamento svolta da Comune di Venezia.

Art. 5

Interessi degli Amministratori

Gli Amministratori osserveranno nell'espletamento del proprio incarico le disposizioni in materia di interesse proprio o per conto di terzi previste dall'art. 2391 del Codice Civile (interessi degli amministratori) e, ove applicabile, dell'art. 2391-bis del Codice Civile (operazioni con parti correlate).

In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società o dell'Organismo partecipato nella quale svolgono il proprio incarico, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Deve essere assicurata una costante vigilanza in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni nelle quali i componenti dell'organo consiliare siano portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli Amministratori in particolare valuteranno con attenzione, dal punto di vista sopra considerato, tutte le operazioni con soggetti terzi che l'organo consiliare fosse chiamato ad approvare, chiedendo espressamente che gli altri componenti dell'organo consiliare dichiarino l'eventuale esistenza di rapporti, direttamente o indirettamente in capo agli stessi, tali da renderli portatori di un interesse autonomo rispetto a quello della società o dell'organismo partecipato nella quale svolgono il proprio incarico.

Art. 6

Partecipazione alle riunioni

Gli Amministratori devono garantire un'assidua partecipazione alle riunioni dell'organo consiliare di cui fanno parte.

Nel caso in cui un Amministratore non potesse partecipare ad un Consiglio di Amministrazione ne darà preventiva comunicazione alla società o all'organismo partecipato.

La mancata partecipazione, senza giusta causa, degli Amministratori a più dei 2/3 delle riunioni consiliari tenutesi in un esercizio potrà determinare il venir meno del rapporto fiduciario con il Comune di Venezia.

Art. 7

Obblighi di Informativa al Comune di Venezia

Gli Amministratori devono garantire nel tempo la sussistenza ed il mantenimento di un regolare ed organico flusso informativo tra l'organismo partecipato nella quale svolgono il proprio incarico ed il Sindaco del Comune di Venezia finalizzato a consentire allo stesso l'esercizio dell'organica attività di coordinamento del Gruppo Città di Venezia.

Gli Amministratori, nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuali irregolarità o, comunque, di circostanze non rispondenti ad una normale e corretta gestione della società o dell'organismo, ne daranno immediata informazione al Sindaco al fine di definire le azioni da porre in essere per tutelare l'interesse dell'ente nella quale svolgono il proprio incarico.

Gli Amministratori assolveranno il proprio incarico nell'assoluto rispetto non solo delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e del Codice Etico di ciascun organismo nonché delle indicazioni contenute nel presente Codice.

Art. 8

Responsabilità degli Amministratori

Qualora l'Ente ritenga che la Società o Ente partecipato non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità agli atti programmatici e/o alle eventuali autorizzazioni assembleari potrà porre in essere tutti gli atti che riterrà più opportuni al fine di tutelare l'organismo partecipato e gli interessi del Comune di Venezia.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel presente codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori.

In detti casi, il Sindaco procede con proprio atto motivato a formulare le contestazioni all'interessato; questi ha dieci giorni di tempo per formulare per iscritto le proprie osservazioni o rimuovere le cause di revoca, ove possibile. Valutate le deduzioni di questi, nei successivi venti giorni, il Sindaco decide definitivamente se procedere alla revoca adottando i conseguenti atti.